

Repertorio n. 80.906

Raccolta n. 25.664

REGISTRATO A PERUGIA
IL 26-11-2020
AL 22490 S. IT

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre,
alle ore 17,45 -

29 OTTOBRE 2020

In Perugia, via Marconi n. 6, presso la sede dell'Associazione di cui appresso.

Avanti a me MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di detta città,

è presente la signora

- avv. AMELIA GRAZIA MARIA COCCIA, nata a Perugia il 4 giugno
1978 domiciliata per la carica ove appresso,

la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità, concordemente attribuitagli dai presenti, di Presidente del Comitato Direttivo e legale rappresentante della Associazione

"IL PELLICANO ONLUS"

o "IL PELLICANO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS"

con sede in Perugia, via Marconi n. 6, codice fiscale:

94076740540, costituita con atto ai rogiti del Notaio Gian-

carlo Antonioni di Perugia in data 9 settembre 1997 rep.n.

247229/32052 e successivamente modificata con atto ai rogiti

del Notaio Marco Ottaviano Sciarra di Perugia in data 4 no-

	vembre 2004 rep.n. 170991/13175 registrato a Perugia il 15	
	novembre 2004 al n. 103188, agendo in forza di legge e giusta	
	quanto convenuto all'art. 17 dello statuto.	
	Comparente, della cui identità personale sono certo io Nota-	
	io, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea della	
	predetta Associazione riunitasi in questo giorno, luogo ed o-	
	ra, in seconda convocazione, ai sensi di legge e di statuto	
	ed in forza di avviso agli aventi diritto in data 16 ottobre	
	2020, la cui dimostrazione di spedizione e ricezione resta	
	acquisita in atti dell'Associazione, per discutere e delibe-	
	rare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. OMISSIS	
	2. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Co-	
	dice del Terzo Settore: D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)	
	3. OMISSIS	
	4. Varie ed eventuali.	
	Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello statuto e	
	su concorde designazione dei presenti la Comparente, la quale	
	constata che:	
	- sono presenti, in proprio e per deleghe, regolarmente veri-	
	ificate ed acquisite in atti dell'Associazione, n. 13 associa-	
	ti su n. 14 associati aventi diritto al voto;	
	- è presente l'Organo amministrativo nella sua persona, Pre-	
	sidente ed in quella dei Consiglieri dott.ssa Maria Assunta	
	2	

Pierotti e dott. Christian Corvaglia.

La partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di presenza che da me controfirmato, omessane la lettura per dispensa della Comparente, qui si allega sotto la lettera "A".

Pertanto, l'assemblea risulta regolarmente convocata e costituita, ai sensi di legge e di statuto, in seconda convocazione, atta a discutere e deliberare, in relazione all'ordine del giorno, con la maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in seconda convocazione.

La Presidente inizia la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, facendo presente la necessità di adeguare lo statuto al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, in vista dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Presidente passa ad illustrare le modifiche apportate al testo vigente dello statuto, dando lettura, articolo per articolo, del nuovo testo che propone in adozione, sottoposto a revisione formale, in adeguamento anche alla normativa emessa successivamente all'approvazione dello statuto vigente.

In particolare la Presidente precisa che le modifiche riguarderanno:

- la denominazione, alla quale andrà aggiunta l'indicazione "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" ed in sigla anche "APS" (Art. 1);
- la previsione della possibilità di trasferimento di sede

solo nell'ambito comunale (Art. 2), una migliore specificazione dell'assenza di scopo di lucro e del divieto di distribuzione di utilità (Art. 3), delle attività e scopi dell'Associazione (Art. 4), dei termini per il versamento delle quote associative (Art. 10), la previsione di un numero massimo e minimo, anzichè predeterminato, di consiglieri, da determinarsi a scelta dell'assemblea (Art. 17), la possibilità di svolgere le riunioni del Consiglio Direttivo anche in audio/video conferenza (Art. 20), una nuova disciplina dell'Organo di Controllo, costituito da un unico membro, che potrà essere nominato per volontà dell'assemblea od obbligo di legge, anche con deferimento di funzioni di revisione contabile.

Il tutto, comunque, fermi restando tutti gli elementi storici, giuridici ed economici dell'Associazione costituendo, le modifiche proposte, un semplice adeguamento statutario alle nuove esigenze e alla normativa tempo per tempo intercorsa.

La Presidente da ultimo precisa che la variazione della denominazione dell'Associazione, così come prevista nel testo qui di seguito illustrato e la normativa relativa al Codice del Terzo Settore, di cui allo statuto, saranno di fatto operative solo dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro del Terzo Settore, con carattere quindi costitutivo delle modifiche.

Quindi la Presidente dichiara aperta la discussione, concedendo facoltà di parola e dando atto della insussistenza di

interventi per i quali vi sia stata richiesta di riassunto a verbale.

La Presidente mi consegna quindi il nuovo testo di statuto, integrato dalle modifiche proposte, che qui si allega sotto la lettera "B".

Esaurita la discussione la Presidente, in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno, mette ai voti la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea dell'Associazione

"IL PELLICANO ONLUS"

in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno

PRESO ATTO

- della opportunità di procedere alla delibera di quanto proposto dalla Presidente e su invito della stessa,

D E L I B E R A

1) - di approvare integralmente, senza riserve od eccezioni, il testo di statuto sopra allegato sotto la lettera "B", previa abrogazione di quello precedente;

2) - di autorizzare il Consiglio Direttivo ad iniziare e concludere la procedura per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) - di stabilire che l'efficacia della presente delibera sia condizionata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 117/2017 e di delegare al Consiglio Direttivo ogni

necessario potere per la richiesta dell'iscrizione, per la formazione e produzione di tutta la documentazione necessaria e per compiere tutto quanto si rendesse necessario od opportuno, senza che mai essere da chiunque opposta carenza od indeterminatezza di poteri, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge e con tutti i necessari poteri per apportare alla stessa tutte le eventuali modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.".

La Presidente da quindi atto che la superiore proposta di delibera, con votazione palese, per alzata di mano, con prova e controprova,

viene approvata

ALL'UNANIMITA' .

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, la Presidente dichiara sciolta la seduta, che procederà, comunque, per la discussione degli altri punti all'ordine del giorno, alle ore 18,25 -

La Comparente mi esime dalla lettura degli allegati.

Ai fini della registrazione del presente atto la Comparente richiede il trattamento fiscale di cui all'art. 82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.p. (esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta sul bollo).

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che la

comparente è munita del seguente documento di riconoscimento:

- Carta d'Identità n. 4251264AA rilasciata dal Comune di Perugia il 2 settembre 2014.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su sette pagine intere e parte della ottava di due fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore 18,30 (diciotto e trenta).

F.TO: AMELIA GRAZIA MARIA COCCIA

" MARCO CARBONARI NOTAIO

ALLEGATO "A"
REP. N. 80.906
RAB. N. 25.664

"IL PELLICANO ONLUS"
con sede in Perugia, via Marconi n. 6, codice fiscale: 94076740540.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DEL 29 OTTOBRE 2020
IN PERUGIA, VIA MARCONI N. 6

FOGLIO DI PRESENZE
ASSOCIATI

Monte Ricci
Alm...
1. L. P. A.
Boce
Al...
Sara Marineri

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L. P. A.
Boce



	<u>STATUTO</u>	ALLEGATO "B"
	<u>COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE</u>	REP. N. 80.906
	ART. 1) COSTITUZIONE	RACC. N. 25.664
	E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n.	
	117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e succes-	
	sive modifiche, l'Associazione denominata:	
	"IL PELLICANO"	
	L'Associazione già iscritta nel Registro Regione Umbria delle	
	Associazioni di Promozione Sociale alla Sez. B) foglio 389	
	numero d'ordine 389 (D.D. n. 7811 del 5 agosto 2019) aggiun-	
	gerà alla denominazione le parole "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	
	SOCIALE" ed in sigla anche "APS".	
	L'Associazione, inoltre, fintantochè lo consentirà la norma-	
	tiva vigente, potrà altresì aggiungere alla denominazione,	
	essendo in possesso dei requisiti di legge, l'acrostico ON-	
	LUS. Una volta conseguita l'iscrizione nel Registro di cui al	
	D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. l'Associazione potrà integrare e/o	
	modificare gli elementi aggiuntivi della denominazione, fermo	
	l'identificativo "IL PELLICANO", sulla scorta delle prescri-	
	zioni di legge, con delibera del Consiglio Direttivo.	
	ART. 2) SEDE LEGALE	
	L'Associazione ha sede legale in Perugia, Via Marconi n. 6 ed	
	ha durata a tempo indeterminato.	
	Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria	
	sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.	
	1	

	La variazione di sede legale nell'ambito dello stesso Comune	
	deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà inten-	
	dersi quale modifica del presente Statuto.	
	ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	
	L'Associazione di uniforma ed è organizzata secondo quanto	
	stabilito dall'art. 35 e segg. D.Lgs. 117/2017.	
	L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfes-	
	sionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidia-	
	rietà, democrazia e pluralismo.	
	E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, se non di-	
	sposto dalla legge, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,	
	riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associa-	
	ti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri compo-	
	nenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di o-	
	gni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo, sia durante la vita dell'associazione che in i-	
	potesi di suo scioglimento.	
	Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusiva-	
	mente per la realizzazione delle attività istituzionali e di	
	quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 4) FINALITA'	
	L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svol-	
	gimento in favore dei propri associati, di loro familiari o	
	di terzi di attività nell'ambito dell'Assistenza sanitaria e	
	2	

sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha lo scopo di prevenire e contrastare tutte le forme di disagio, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate e, in particolare si propone come luogo di incontro, di ascolto, di aiuto, cura e assistenza alle persone con disturbi del comportamento alimentare e ai loro familiari, attraverso l'utilizzo di un modello multidisciplinare integrato. Tale finalità sarà raggiunta tramite il supporto, l'orientamento, la collaborazione con enti, istituzioni ed altri soggetti pubblici e del privato sociale presenti nel territorio locale, provinciale, regionale e nazionale.

L'Associazione svolge attività sul territorio italiano e può promuovere iniziative e collaborazioni anche all'estero in relazione alle proprie attività istituzionali.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 relativi ai seguenti punti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) <u>prestazioni socio-sanitarie</u> di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi	
	G) formazione universitaria e post-universitaria;	
	H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni	

P) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante re-

visione della disciplina in materia di impresa sociale, di

cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno

2016, n. 106;

Q) educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifi-

cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

R) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-

stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo;

Espluca le sue attività come si seguito:

- prevenire e contrastare tutte le forme di disagio, emar-

ginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantag-

giate;

- promuovere e diffondere di una cultura della solida-

rietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del ser-

vizio civile regionale, nazionale e universale;

- accogliere in regime di residenza diurna, i pazienti af-

fetti da DA in collaborazione con gli enti pubblici, i medici

di base, gli specialisti, gli insegnanti e le famiglie;

	-	sviluppare percorsi terapeutici individualizzati e altamente strutturati sulle esigenze della persona, sulla base di precisi valori e principi fondamentali: centralità della persona; approccio olistico alla salute; solidarietà, sussidiarietà e collaborazione in rete; inclusione sociale; consapevolezza; responsabilità; autogestione/autonomia;
	-	svolgere attività di sportello di ascolto e gruppi di auto mutuo anche in materia di amministrazione di sostegno, al fine di fornire sostegno ed orientamento ai servizi e alle risorse del territorio, in collaborazione con professionisti del settore (assistente sociale, psicologo, avvocati, commercialisti, ecc.);
	-	Promuovere la raccolta di dati per studi statistici ed epidemiologici;
	-	organizzare incontri, seminari, tavole rotonde, congressi, iniziative di sensibilizzazione e formazione anche presso ed in collaborazione con le pubbliche istituzioni;
	-	attivare iniziative di raccolta fondi, anche tramite attività ludico-ricreative quali: spettacoli, concerti, esposizioni, mostre, cene sociali, gite svolte tramite agenzia di viaggi, ecc.
	-	organizzare attività di promozione dell'associazione stessa, anche tramite la realizzazione di materiale video-cartaceo ed informatico
	-	collaborare con le altre associazioni, le cooperative e
		6

con gli enti del territorio, anche prendendo parte e /o promuovendo momenti di confronto, incontro, consultazione nell'analisi dei bisogni e delle risorse e quindi nella programmazione di interventi di politiche sociali, sanitarie;

- partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, europei, per la presentazione e realizzazione dei progetti inerenti le finalità dell'Associazione.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie

	attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sosteni-	
	tori e con il pubblico.	
	"L'associazione potrà compiere tutte le operazioni crediti-	
	zie, bancarie, economiche, mobiliari o immobiliari, utili,	
	necessarie o funzionali al conseguimento dei propri scopi.	
	SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO	
	ART. 5) VOLONTARI	
	L'associazione si avvale prevalentemente delle attività pre-	
	state in forma volontaria, libera e gratuita dai propri asso-	
	ciati per il perseguimento dei fini istituzionali.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il pro-	
	prio tempo e le proprie capacità.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenu-	
	te e documentate per l'attività prestata, entro limiti massi-	
	mi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito	
	regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono	
	vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.	
	L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infor-	
	tuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	8	

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

	Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.	
	Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.	
	Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.	
	ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO	
	Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:	
	a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.	
	b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al pre-	
	10	

sente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di

effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o

tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato Scientifico con potere solo consultivo
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

	a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del	
	Consiglio Direttivo;	
	b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e	
	degli altri organi dell'associazione;	
	c. approvare le linee generali del programma di attività	
	dell'associazione;	
	d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari	
	e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli or-	
	gani sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati	
	dai Soci espulsi;	
	g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione	
	sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chia-	
	mata a decidere;	
	All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
	h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patri-	
	monio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'asso-	
	ciazione;	
	i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto as-	
	sociativo.	
	La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in	
	forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, let-	
	tera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scrit-	
	to dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine	

del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché

la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle delibere ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scruti-

nio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei

presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione

avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del

voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del co-

dice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di

membri con un minimo di tre ed un massimo di sette eletti

dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimis-

sioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene coopta-

to il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane

in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare

la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad

individuare le relative cariche al momento delle elezioni,

nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i

suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e

il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presi-

dente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano ne-

cessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,

dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e

ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto

alle attività di interesse generale;

i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati

dal Presidente;

j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali

alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo

ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da

almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta

ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Diretti-

vo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preav-

viso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere

convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza,

dal Vice Presidente.

Il Consiglio potrà tenere le proprie riunioni con la parteci-

pazione degli aventi diritto in luoghi diversi, purchè sia

assicurata, per teleconferenza, videoconferenza e comunque

con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a

tutti gli aventi diritto:

- la possibilità di identificazione reciproca;

- la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta

la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno,

con possibilità di esame contestuale;

- la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.

Le riunioni di consiglio si considereranno, ove svolte in tal modo, tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

La verbalizzazione verrà effettuata dal Presidente con l'ausilio di un segretario.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia

il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica

l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la

riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

Per volontà dell'assemblea dei soci oppure ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione procede alla nomina dell'Organo di Controllo, costituito da un unico membro, anche non socio.

L'Organo di Controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei

	Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di Controllo.	
	L'Organo di Controllo dovrà vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	l'Associazione e sul suo concreto funzionamento.	
	Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs.	
	117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo	
	di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei	
	conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice	
	Civile e della legislazione speciale in materia. Qualora	
	l'Associazione abbia istituito un patrimonio destinato di cui	
	all'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazio-	
	ni e integrazioni, l'Organo di Controllo è mantenuto distinto	
	dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.	
	L'Organo di Controllo relaziona, in occasione dell'approva-	
	zione del rendiconto, sui criteri seguiti dalla gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul ca-	
	rattere secondario e strumentale delle attività di cui al-	
	l'articolo 4 del presente Statuto, sulla destinazione del pa-	
	trimonio e l'assenza dello scopo di lucro.	
	L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle As-	
	semblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di Amministra-	
	zione. Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi	
	verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	

dello stesso.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

	g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate	
	al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche	
	a premi;	
	h. altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell'associazionismo sociale;	
	i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o oc-	
	casionali.	
	ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA	
	Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di	
	adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappre-	
	sentano unicamente un versamento periodico vincolante a so-	
	stegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in	
	alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proven-	
	ti, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.	
	SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
	ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI	
	Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti	
	dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associa-	
	zione tiene i seguenti libri sociali:	
	- Libro degli associati	
	- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in mo-	
	do non occasionale	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea	
	degli associati	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	

Direttivo

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali

altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi

e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo
dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs.
117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Sta-
tuto si rimanda alla normativa vigente in materia con parti-
colare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive
modifiche e integrazioni.

F.TO: AMELIA GRAZIA MARIA COCCIA

" MARCO CARBONARI NOTAIO